



**Allegato**

**COMMENTI E PROPOSTE DI MODIFICA ALLA PROPOSTA DI  
DIRETTIVA EUROPEA SUL MERCATO UNICO DIGITALE, COM 2016/593  
final - 2016/0280 (COD)**

<b>TESTO DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA SUL MERCATO UNICO DIGITALE</b>	<b>COMMENTI E PROPOSTE DI MODIFICA</b>
[....] considerando quanto segue:	<p style="text-align: center;"><i>Legenda:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- con riferimento ai <i>considerando</i>, ci si limita a esprimere commenti;</li><li>- con riferimento agli articoli, vengono formulate alcune proposte di emendamento al testo</li></ul>
(1) Il trattato prevede l'instaurazione di un mercato interno e la creazione di un sistema che garantisca l'assenza di distorsioni della concorrenza in tale mercato. L'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d'autore e ai diritti connessi dovrebbe contribuire ulteriormente al raggiungimento di tali obiettivi.	
(2) Le direttive finora adottate nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi garantiscono un livello di protezione elevato ai titolari dei diritti e creano un quadro che disciplina lo sfruttamento delle opere e altro materiale protetto. Tale quadro giuridico armonizzato contribuisce al buon funzionamento del	

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate  
(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



<p>mercato interno e stimola l'innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi, anche in ambiente digitale. La protezione così garantita contribuisce inoltre all'obiettivo dell'Unione di rispettare e promuovere la diversità culturale, portando allo stesso tempo in primo piano il patrimonio culturale comune europeo. A norma dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione da essa svolta.</p>	
<p>(3) I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altro materiale sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre continuano a emergere nuovi modelli di business e nuovi attori. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell'Unione sul diritto d'autore rimangono validi, ma vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altro materiale in ambiente digitale, <b>sia per i titolari dei diritti che per gli utenti</b>. In alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore", è necessario adeguare e completare l'attuale quadro dell'Unione sul diritto d'autore. La presente direttiva prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità online di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Per garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore sono altresì opportune norme relative ai diritti sulle pubblicazioni, all'uso di opere e altro materiale da parte dei prestatori di servizi online che memorizzano e danno accesso a contenuti caricati dagli utenti e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori).</p>	<p>Per l'AIB, sarebbe opportuno evidenziare che l'incertezza sull'interpretazione e applicazione normativa da un lato e la frammentazione/eterogeneità delle legislazioni nazionali incidono notevolmente anche sui servizi di istituti finalizzati alla tutela dell'interesse pubblico, come le biblioteche, gli archivi e i musei. Tali istituti di fatto incontrano molteplici impedimenti alle opportunità di cooperazione interistituzionale, acquisizione, circolazione, utilizzo e riutilizzo di opere e altro materiale in ambiente digitale per finalità di ricerca, promozione e valorizzazione culturale, supporto all'apprendimento, alla didattica e ai processi di produzione di nuove idee e nuove invenzioni.</p>

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Ischritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate*

*(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



<p>(4) La presente direttiva si basa e integra le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore in questo settore, in particolare la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>	<p>Per l'AIB è molto importante che alcune eccezioni e limitazioni previste dalle citate direttive possano risultare ampliate dalla presente direttiva e che si eviti il rischio di introdurre interpretazioni restrittive delle eccezioni preesistenti alla luce della presente direttiva, o che le legislazioni nazionali possano abrogarle in sede di recepimento di questa direttiva. Per evitare tale rischio, questa direttiva potrebbe rendere obbligatorie alcune eccezioni e limitazioni preesistenti, come ad esempio quelle di cui agli articoli 5(2)c), 5(3)a) e 5(3)n) della direttiva 2001/29.</p>
<p><b>(5) Nei settori della ricerca, dell'istruzione e della conservazione del patrimonio culturale, le tecnologie digitali consentono nuovi tipi di utilizzi non chiaramente contemplati dalle attuali norme UE sulle eccezioni e sulle limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa delle eccezioni e delle limitazioni di cui alle direttive 2001/29/CE, 96/9/CE e 2009/24/CE in questi settori può avere un impatto negativo sul funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda in particolare gli utilizzi transfrontalieri, sempre più importanti nell'ambiente digitale. Pertanto le eccezioni e le limitazioni attualmente previste dalla normativa dell'Unione applicabili alla ricerca scientifica, all'insegnamento e alla conservazione del patrimonio culturale andrebbero riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi. Andrebbero introdotte limitazioni o eccezioni obbligatorie per l'uso di tecnologie di estrazione di testo e di dati (text and data mining) nel campo della ricerca scientifica, per finalità illustrative a uso didattico in ambiente digitale e per la conservazione del patrimonio culturale. Per gli usi non contemplati dalle eccezioni o dalla limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero continuare ad applicarsi le eccezioni e le limitazioni attualmente vigenti nel diritto dell'Unione. Le direttive 96/9/CE e</b></p>	<p>L'AIB concorda appieno con il <i>considerando</i> (5), ritenendo vi siano abbondanti evidenze delle criticità generate dalla facoltatività di eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi. Ritiene inoltre che, oltre alla ricerca, alla didattica e alla conservazione, questo considerando e l'intera proposta di direttiva dovrebbero contemplare l'impatto negativo che la facoltatività delle eccezioni ha avuto sugli utilizzi, anche transfrontalieri, per finalità di studio personale e promozione culturale e sulle funzioni che in questi ambiti svolgono biblioteche, archivi e musei, anche attraverso attività come il prestito di opere dell'ingegno (ivi compreso il prestito digitale e il prestito digitale interbibliotecario) e lo svolgimento di percorsi orientati alla <i>information literacy</i> degli utenti.</p>



<b>2001/29/CE andrebbero adattate.</b>	
<p>(6) <b>Le eccezioni e la limitazione</b> di cui alla presente direttiva tendono al raggiungimento di un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori e degli altri titolari di diritti, da un lato, e gli utenti, dall'altro. Sono applicabili solo in taluni casi specifici che non siano in contrasto con il normale sfruttamento delle opere o altro materiale e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.</p>	<p>La distinzione qui posta tra “eccezioni” (al plurale) e “limitazione” (al singolare) devono riferirsi a una prevalenza di utilizzazioni libere e non soggette a “equo compenso”. L’AIB auspica che tali rimangano.</p>
<p>(7) La protezione delle misure tecnologiche di cui alla direttiva 2001/29/CE rimane essenziale per garantire la tutela e l’esercizio effettivo dei diritti riconosciuti agli autori e agli altri titolari di diritti nel quadro del diritto dell’Unione. È opportuno mantenere tale protezione <b>assicurando, nel contempo, che l’uso di dette misure non impedisca di beneficiare delle eccezioni e delle limitazioni stabilite nella presente direttiva, particolarmente importanti nell’ambiente online. I titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di provvedere in questo senso mediante l’adozione di misure volontarie</b>, rimanendo liberi di scegliere in che forma e con quali modalità fornire ai beneficiari delle eccezioni e della limitazione di cui alla presente direttiva i mezzi per poterne fruire, <b>a condizione che tali mezzi siano appropriati. In mancanza di misure volontarie, gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti adeguati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2001/29/CE.</b></p>	<p>Per l’AIB, un grave limite dell’art. 6 della direttiva 2001/29/CE è non avere previsto, per le utilizzazioni di risorse online, tutele appropriate a favore degli utenti legittimi di queste risorse. Il <i>considerando</i> n. 7 è pertanto condivisibile perché orientato a obbligare gli stati membri ad adottare provvedimenti idonei a far rispettare i diritti degli utenti, superando così situazioni di arbitrio, ove le misure tecnologiche di protezione su risorse online possono prevalere di fatto sulla legge e sui contratti.</p>
<p>(8) Le nuove tecnologie consentono un’analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota come “estrazione di testo e di dati”. Esse permettono ai ricercatori di elaborare un gran numero di informazioni ai fini dell’acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze. È ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e di dati, peraltro assai diffuse in</p>	

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate*

*(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



<p>tutta l'economia digitale, possono arrecare beneficio in particolare alla comunità di ricerca e, in tal modo, promuovere l'innovazione. Nell'Unione, tuttavia, gli organismi di ricerca, quali le università e gli istituti di ricerca, sono confrontati all'incertezza giuridica nel momento in cui si chiedono in che misura possono estrarre testo e dati da un determinato contenuto. In alcuni cas, l'estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore e/o dal diritto sui generis sulle banche dati, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale e/o l'estrazione di contenuti da una banca dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni andrebbe richiesta un'apposita autorizzazione ai titolari dei diritti. L'estrazione di testo e di dati <b>può avvenire anche in relazione a semplici fatti o dati</b> non tutelati dal diritto d'autore, nel qual caso non è prevista alcuna autorizzazione.</p>	<p>L'estrazione di parole e di dati <i>avviene sempre in relazione a semplici fatti o dati</i>, in quanto tali non protetti da diritti esclusivi.</p>
<p>(9) Il diritto dell'Unione prevede già talune eccezioni e limitazioni <b>per usi a fini di ricerca scientifica</b> eventualmente applicabili ad atti di estrazione di testo e di dati. Tali eccezioni e limitazioni sono però facoltative e non pienamente adeguate all'utilizzo delle tecnologie nel settore della ricerca scientifica. Inoltre, qualora i ricercatori abbiano legalmente accesso ai contenuti, ad esempio mediante abbonamenti o licenze ad accesso aperto, le condizioni delle licenze possono escludere l'estrazione di testo e di dati. Poiché le attività di ricerca sono sempre più svolte con l'ausilio della tecnologia digitale, vi è il rischio che la posizione concorrenziale dell'Unione come ambiente di ricerca ne sia penalizzata, a meno che non si adottino misure volte ad affrontare il problema dell'incertezza giuridica relativamente all'estrazione di testo e di dati.</p>	<p>Applicabile ad atti di estrazione di testo e dati è anche una eccezione al diritto esclusivo di riproduzione quale è l'art. 5(2)c), a favore di biblioteche, istituti di istruzione, archivi e musei a favore di biblioteche, archivi e musei. L'AIB ritiene che detta eccezione andrebbe resa obbligatoria in tutti gli stati membri e che la presente proposta di direttiva dovrebbe chiarire che è legittima l'estrazione di testo e dati effettuata da qualsiasi istituto finalizzato al soddisfacimento dell'interesse pubblico. Per quanto riguarda in particolare le biblioteche, gli archivi e i musei, l'estrazione di testo e dati può avvenire per finalità di ricerca, nonché per la creazione di indici e cataloghi che facilitino la ricerca integrata full text sulle fonti online (banche dati, riviste, libri elettronici) per le quali dispongano di regolare licenza d'uso.</p>
<p>(10) È opportuno risolvere la situazione di incertezza</p>	

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate*

*(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



<p>giuridica disponendo un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione, nonché al diritto di vietare l'estrazione da una banca dati. La nuova eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata l'eccezione obbligatoria attualmente vigente per gli atti di riproduzione temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di copie oltre l'ambito di applicazione dell'eccezione stessa. Gli organismi di ricerca dovrebbero beneficiare dell'eccezione anche se coinvolti in partenariati pubblico-privato.</p>	
<p>(11) In tutta l'Unione gli organismi di ricerca comprendono un'ampia gamma di soggetti il cui obiettivo principale è fare ricerca scientifica, con o senza l'offerta di servizi d'insegnamento. Vista la varietà dei soggetti in causa è importante condividere l'interpretazione del concetto di beneficiario dell'eccezione. In genere, a prescindere dalle diverse forme e strutture giuridiche, gli organismi di ricerca in tutti gli Stati membri hanno in comune il fatto di agire senza scopi di lucro ovvero nell'ambito di una finalità di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale finalità può tradursi, ad esempio, in un finanziamento pubblico oppure in disposizioni di leggi nazionali o in appalti pubblici. Allo stesso tempo non si dovrebbero considerare organismi di ricerca ai fini della presente direttiva quelli su cui imprese commerciali, per ragioni strutturali quali la loro veste di azioniste o membri, abbiano un'influenza tanto determinante da consentire loro di esercitare un controllo da cui derivi un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.</p>	<p>Beneficiari dell'eccezione dovrebbero essere anche altri istituti di interesse pubblico, come le biblioteche, gli istituti di istruzione, gli archivi e i musei. Per quanto riguarda in particolare biblioteche, archivi e musei, si vedano le considerazioni fatte rispetto al <i>considerando</i> n. 9: sia perché anch'essi svolgono attività di ricerca sulle fonti, sia per finalità di documentazione catalografica.</p>
<p>(12) In considerazione del numero potenzialmente elevato di richieste di accesso e di scaricamento online delle loro opere o altro materiale, i titolari dei diritti dovrebbero avere la facoltà di applicare misure se vi è il rischio che la sicurezza e l'integrità del sistema o delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale vengano compromesse. Siffatte misure non</p>	

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate  
(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*





<p>dovrebbero andare oltre quanto necessario per perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza e l'integrità del sistema e non dovrebbero compromettere l'efficace applicazione dell'eccezione.</p>	
<p>(13) Non vi è alcuna necessità di prevedere un compenso per i titolari dei diritti per quanto concerne gli utilizzi contemplati dall'eccezione relativa all'estrazione di testo e di dati introdotta dalla presente direttiva giacché, tenuto conto della natura e della portata dell'eccezione, il pregiudizio dovrebbe essere minimo.</p>	
<p>(14) <b>L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE consente agli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico quando l'utilizzo ha, fra l'altro, esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, lettera b), della direttiva 96/9/CE consentono inoltre l'uso di una banca dati e l'estrazione o il reimpiego di una parte considerevole del contenuto della stessa per finalità illustrative a uso didattico.</b> L'ambito di applicazione di tali eccezioni o limitazioni agli utilizzi digitali non è chiaro. Vi è mancanza di chiarezza anche sull'applicabilità di tali eccezioni o limitazioni all'insegnamento online e, pertanto, a distanza. L'attuale quadro giuridico, peraltro, non prevede l'effetto transfrontaliero. Questa situazione può ostacolare lo sviluppo delle attività di insegnamento su supporto digitale e dell'apprendimento a distanza. <b>Di conseguenza, l'introduzione di una nuova eccezione o limitazione obbligatoria è necessaria per garantire che gli istituti di istruzione godano di piena certezza giuridica nel momento in cui utilizzano opere o altro materiale in attività didattiche digitali, incluse quelle online e transfrontaliere.</b></p>	<p>Biblioteche, archivi e musei svolgono anch'essi sistematicamente attività didattica, sebbene tale attività non sia l'attività esclusiva o prevalente di tali istituti: la svolgono in particolare (ma non solo) con riferimento all'insegnamento agli utenti delle metodologie della ricerca delle informazioni e dei documenti, per accrescere la loro competenza informativa e la loro capacità di essere autonomi nei processi di apprendimento, autoapprendimento, formazione delle decisioni. L'art. 5(2)c) della direttiva 2001/29/CE consente a tali istituti una eccezione (ancorché facoltativa e recepita in modo riduttivo da molti stati membri) al diritto esclusivo di riproduzione e l'art. 5(3)a) pone un'eccezione ai diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione al pubblico per finalità illustrativa e didattica, indipendentemente dalla natura dell'istituto in cui tale utilizzazione si compie. Entrambe le eccezioni, sebbene facoltative, sono applicabili anche alle biblioteche, agli archivi e ai musei e per il loro godimento, nei limiti di un uso ragionevole in rapporto allo scopo, non è previsto alcun</p>



	<p>equo compenso.</p> <p>A parere dell’AIB l’introduzione di una nuova eccezione per finalità didattiche in ambiente digitale dovrebbe comprendere detti istituti tra i soggetti beneficiari, poiché tra le loro finalità vi è quella di facilitare l’apprendimento degli utenti. In generale, l’eccezione in questione dovrebbe essere rivolta a tutti gli istituti preordinati a finalità di pubblico interesse e non solo agli istituti di istruzione.</p> <p>Va infine osservato che, <i>diversamente dalla presente proposta di direttiva, le eccezioni e limitazioni (facoltative) preesistenti sonopiù correttamente imperniate esclusivamente sulla finalità d’uso (la didattica) e non sulla tipologia di istituti beneficiari.</i></p> <p>Tanto considerato, è bene che la presente direttiva non sia in alcun modo utilizzabile per abrogare o indebolire le preesistenti eccezioni, come ad esempio l’art. 5(3)a della direttiva 2001/29/CE, che al contrario andrebbero rafforzate.</p>
<p>(15) Se l’apprendimento a distanza e i programmi di istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando prevalentemente a livello di istruzione superiore, gli strumenti e le risorse digitali sono sempre più utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in particolare per migliorare e arricchire l’esperienza di apprendimento. <b>L’eccezione o la limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi a tutti gli istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore nella misura in cui esercitano l’attività didattica a fini non commerciali.</b> La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento di un istituto di istruzione non sono fattori decisivi per stabilire la natura non commerciale dell’attività svolta.</p>	<p>L’AIB ribadisce le considerazioni di cui al precedente paragrafo, anche in rapporto a quanto espresso nella prima parte del <i>considerando</i> n. 15 e pertanto considera riduttiva la conclusione cui esso giunge in rapporto alla premessa.</p> <p>Alternativamente, chiede che la presente proposta di direttiva precisi che biblioteche, istituti di istruzione e musei sono inclusi nella nozione di istituti di istruzione, sebbene l’istruzione non sia la loro unica finalità di servizio.</p>
<p>(16) L’eccezione o limitazione dovrebbe coprire gli</p>	

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate (art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*





<p>utilizzi digitali di opere e altro materiale, quali l'uso di parti o brani di opere, al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento correlate. <b>L'utilizzo di opere o altro materiale nell'ambito di questa eccezione o limitazione dovrebbe aver luogo solo nel contesto delle attività di insegnamento e apprendimento effettuate sotto la responsabilità di istituti di istruzione</b>, anche nel corso di esami, ed essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività. L'eccezione o limitazione dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite strumenti digitali in aula che l'utilizzo online tramite la rete informatica sicura <b>dell'istituto scolastico</b>, l'accesso alla quale dovrebbe essere protetto, in particolare mediante apposite procedure di autenticazione. L'eccezione o limitazione andrebbe intesa come rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa per uso didattico.</p>	<p>L'AIB è contraria alla riduzione dell'ambito applicativo dell'eccezione in questione ai soli istituti di istruzione, e non può che ribadire la richiesta di estendere l'eccezione quantomeno a tutti gli istituti pubblici o accessibili al pubblico che svolgono anche attività didattica come le biblioteche, gli archivi e i musei.</p>
<p>(17) Disposizioni diverse basate sull'attuazione dell'eccezione di cui alla direttiva 2001/29/CE o su accordi di licenza per altri usi sono attualmente in vigore in un certo numero di Stati membri per agevolare l'uso didattico di opere e altro materiale. In genere si tratta di disposizioni elaborate tenendo conto delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di istruzione. Se da un lato è essenziale armonizzare l'ambito di applicazione della nuova eccezione o limitazione obbligatoria in relazione agli utilizzi digitali e alle attività didattiche transfrontaliere, dall'altro le modalità di attuazione possono differire da uno Stato membro all'altro, purché non ostacolino l'efficace applicazione dell'eccezione o limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di basarsi sulle disposizioni già in vigore a livello nazionale. Gli Stati membri potrebbero in particolare decidere di subordinare l'applicazione dell'eccezione o della limitazione, in tutto o in parte, alla disponibilità di licenze adeguate riguardanti almeno gli stessi usi di quelli autorizzati nell'ambito dell'eccezione. Simile meccanismo permetterebbe ad esempio di dare priorità alle licenze per i materiali</p>	<p>Per l'AIB è inoltre opportuno che i costi e le condizioni tecniche ed economiche delle licenze per tali utilizzi siano eque e che in alcun modo si finisca per pagare due volte per risorse già acquisite. Anche da questo punto di vista, la nuova eccezione non dovrebbe comprimere l'ambito applicativo delle eccezioni preesistenti e quanto è stato legittimamente ottenuto in acquisto o in licenza da un ente per lo svolgimento delle proprie finalità non dovrebbe essere soggetto a nuove licenze.</p>

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 - Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) - web: <http://www.aib.it> - P. IVA IT 01132481001 - C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate*

*(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



<p>destinati principalmente al mercato dell'istruzione. <b>Per evitare che ciò si traduca in incertezza giuridica o determini un onere amministrativo per gli istituti di istruzione è opportuno che gli Stati membri che adottano questo metodo introducano misure concrete atte a garantire che i regimi di concessione delle licenze che autorizzano gli utilizzi digitali di opere o altro materiale per illustrazione a fini didattici siano di facile accesso e che gli istituti interessati ne conoscano l'esistenza.</b></p>	
<p>(18) Un atto di conservazione può richiedere la riproduzione di un'opera o altro materiale presente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale e, di conseguenza, l'autorizzazione dei titolari dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi sono impegnati nella conservazione delle loro raccolte per le generazioni future. Le tecnologie digitali offrono nuovi modi per preservare il patrimonio culturale che vi è contenuto, ma creano nel contempo nuove sfide. Per poterle affrontare è necessario adeguare l'attuale quadro giuridico con l'introduzione di un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione che renda possibili tali atti conservativi.</p>	
<p>(19) La diversità di approccio degli Stati membri riguardo agli atti di conservazione da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale ostacola la cooperazione transfrontaliera e la condivisione dei mezzi di conservazione da parte di tali istituti nel mercato interno e si traduce in un uso inefficiente delle risorse.</p>	
<p>(20) Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere tenuti a prevedere un'eccezione che autorizzi gli istituti di tutela del patrimonio culturale a riprodurre a fini conservativi le opere e altro materiale presenti in modo permanente nelle loro raccolte per far fronte, ad esempio, all'obsolescenza tecnologica o al degrado dei supporti originari. Tale eccezione dovrebbe consentire la realizzazione di copie con lo strumento, il mezzo o</p>	

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate  
(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



<p>la tecnologia conservativa adeguata, nel numero richiesto e in qualsiasi momento della vita di un'opera o altro materiale e nella misura necessaria a produrne una copia esclusivamente a fini di conservazione.</p>	
<p><b>(21) Ai fini della presente direttiva è opportuno ritenere che un'opera e altro materiale siano presenti in modo permanente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale allorché gli esemplari dell'opera o del materiale siano di sua proprietà o stabilmente in suo possesso, ad esempio a seguito di un trasferimento di proprietà o di accordi di licenza.</b></p>	<p>Questo <i>considerando</i> e la norma che ne discende è la parte più deludente di tutta la direttiva: da anni le biblioteche pongono la questione della estrema volatilità delle fonti digitali e della inadeguatezza delle licenze d'uso commerciali a garantire la conservazione e l'accesso a lungo termine: molte di queste licenze configurano i contenuti come servizi a canone, senza alcuna possibilità di conservare una copia di quanto già pagato; spesso le biblioteche non ottengono alcuna garanzia di persistenza nel tempo di una fonte online e, anche quando la ottengono, non dispongono di rimedi efficaci contro l'inadempienza del fornitore, che potrebbe semplicemente rimuovere dal proprio sito determinati contenuti. Riducendo di fatto l'ambito applicativo dell'eccezione in questione alle sole opere acquisite su supporto analogico o con licenza perpetua, questo problema resterà ancora del tutto irrisolto e il mercato non sarà in alcun modo stimolato a evolvere in direzione di licenze eque e adeguate ai bisogni. A ciò si aggiunga che la maggioranza delle legislazioni nazionali non prevede forme di deposito legale obbligatorio di tutto il materiale digitale pubblicato nel territorio dello stato e tantomeno vi sono norme o accordi in ambito europeo per la conservazione dei e l'accesso a lungo termine ai materiali digitali pubblicati nel territorio dell'Unione. Per le limitate finalità poste dalla presente direttiva,</p>

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate*

*(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



	sarebbe bastato rendere obbligatoria l'eccezione di cui all'art. 5(2)c) della direttiva 2001/29/CE.
<p>(22) Gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero beneficiare di un quadro giuridico chiaro per la <b>digitalizzazione</b> e la diffusione, anche transfrontaliera, di opere o altro materiale fuori commercio. Ottenere il consenso preliminare dai singoli titolari dei diritti può però risultare molto difficile a causa delle particolari caratteristiche delle raccolte di tale tipo di opere. Ciò può essere dovuto, ad esempio, all'età delle opere o altro materiale, al loro scarso valore commerciale o al fatto che non siano mai stati destinati ad un uso commerciale. <b>È pertanto necessario prevedere misure che agevolino la concessione di licenze per i diritti sulle opere fuori commercio</b> presenti nelle raccolte di tali istituti e, quindi, consentire la conclusione di accordi con effetti transfrontalieri nel mercato interno.</p>	<p>Per quanto riguarda la mera digitalizzazione delle opere legittimamente acquisite dagli istituti, essa è attualmente già possibile negli stati che hanno correttamente recepito l'eccezione al diritto di riproduzione posta dall'art. 5(2)c) della direttiva 2001/29/CE. Basterebbe renderla obbligatoria per tutti gli stati membri, come le biblioteche chiedono da tempo. La mera digitalizzazione di qualsiasi tipo di materiale effettuata da biblioteche, archivi e musei a scopo di conservazione non dovrebbe essere soggetta a licenza. Introdurre in questa direttiva il principio per cui anche la mera digitalizzazione di opere fuori commercio è soggetta a licenza determinerà un arretramento rispetto alla direttiva 2001/29/CE, sebbene quest'ultima sia facoltativa e sia stata recepita in modo eterogeneo e spesso restrittivo dagli stati membri. Inoltre, si parla di "misure che agevolino la concessione di licenze", quando invece servirebbe introdurre, per la diffusione di opere fuori commercio, una eccezione o limitazione obbligatoria.</p>
<p>(23) Nei limiti stabiliti dal quadro giuridico istituito dalla presente direttiva gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo tramite il quale estendere le licenze per le opere fuori commercio ai diritti dei titolari non rappresentati dall'organismo di gestione collettiva, conformemente alle rispettive tradizioni, prassi o situazioni giuridiche. Tali meccanismi possono includere le licenze collettive estese e le presunzioni di rappresentanza.</p>	

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate (art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



<p>(24) Ai fini dei suddetti meccanismi di concessione delle licenze è importante istituire un sistema di gestione collettiva rigoroso ed efficace che comprenda, in particolare, norme di buona governance, trasparenza e comunicazione, nonché la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai singoli titolari dei diritti in modo regolare, diligente e accurato, come stabilito dalla direttiva 2014/26/UE. Tutti i titolari di diritti dovrebbero potersi esimere dall'applicazione di tali meccanismi alle loro opere o altro materiale nel quadro di ulteriori misure di salvaguardia appositamente previste. Le condizioni connesse a tali meccanismi non dovrebbero pregiudicarne la rilevanza pratica per gli istituti di tutela del patrimonio culturale.</p>	
<p>(25) Considerando la varietà delle opere e altro materiale presenti nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale è importante che i meccanismi di concessione delle licenze previsti dalla presente direttiva siano disponibili e possano essere utilizzati, all'atto pratico, per diversi tipi di opere e altro materiale, tra cui le fotografie, le registrazioni sonore e le opere audiovisive. Per tener conto delle specificità delle diverse categorie di opere e altro materiale relativamente alle modalità di pubblicazione e distribuzione e per favorire la fruibilità dei meccanismi, potrebbe esser necessario per gli Stati membri introdurre disposizioni e procedure specifiche miranti all'applicazione pratica dei meccanismi di concessione delle licenze. <b>È opportuno che in questo contesto gli Stati membri consultino i titolari dei diritti, gli utenti e gli organismi di gestione collettiva.</b></p>	<p>Sarebbe altrettanto opportuno consultare gli organismi rappresentativi delle biblioteche, degli archivi e dei musei.</p>
<p>(26) Per ragioni di cortesia internazionale, i meccanismi di concessione delle licenze per la digitalizzazione e la diffusione di opere fuori commercio di cui alla presente direttiva non dovrebbero applicarsi alle opere o altro materiale di prima pubblicazione o, nel caso in cui non si tratti di</p>	

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate*

*(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



<p>pubblicazione, di prima trasmissione in un paese terzo o, nel caso di opere cinematografiche o audiovisive, alle opere il cui produttore abbia sede o risieda abitualmente in un paese terzo. Non dovrebbero applicarsi neppure alle opere o altro materiale di cittadini di paesi terzi se non al momento della loro prima pubblicazione o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, della loro prima trasmissione nel territorio di uno Stato membro o, nel caso di opere cinematografiche o audiovisive, alle opere il cui produttore abbia sede o risieda abitualmente in uno Stato membro.</p>	
<p>(27) Poiché i progetti di digitalizzazione su larga scala possono comportare notevoli investimenti da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale, nessuna licenza concessa nell'ambito dei meccanismi previsti dalla presente direttiva dovrebbe loro impedire di generare proventi ragionevoli atti a coprire i costi sia della licenza che della digitalizzazione e della diffusione delle opere e altro.</p>	
<p>(28) Dovrebbe essere data adeguata pubblicità alle informazioni riguardanti l'utilizzo in corso e futuro di opere e altro materiale fuori commercio fatto dagli istituti di tutela del patrimonio culturale sulla base dei meccanismi di concessione delle licenze di cui alla presente direttiva e alle disposizioni che consentono a tutti i titolari di diritti di non sottoporre a licenza le loro opere o altro materiale. Ciò è particolarmente importante quando l'utilizzo avviene oltre frontiera nel mercato interno. <b>È pertanto opportuno prevedere la creazione di un portale unico online accessibile al pubblico che permetta all'Unione di mettere tali informazioni a disposizione del pubblico per un periodo di tempo ragionevole prima che l'utilizzo transfrontaliero abbia luogo.</b> A norma del regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale svolge taluni compiti e attività, finanziati ricorrendo a fondi propri, miranti a facilitare e sostenere le attività delle autorità nazionali, del</p>	<p>Sarebbe opportuno che tale portale non riguardasse le sole opere fuori commercio, ma lo status delle opere in generale e che alla progettazione e gestione dei registri nazionali delle opere contribuissero le biblioteche nazionali e le infrastrutture bibliotecarie preordinate alla documentazione bibliografica, al fine di non duplicare informazioni e assicurare la più ampia e trasparente diffusione delle informazioni sullo status di ciascuna opera e il loro aggiornamento</p>

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate*

*(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*





<p>settore privato e delle istituzioni dell'Unione nella lotta alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la loro prevenzione. È quindi opportuno affidare a tale ufficio il compito di creare e gestire il portale europeo che renderà disponibili le suddette informazioni. materiale oggetto della stessa.</p>	<p>il più rapido possibile.</p>
<p>(29) I servizi su richiesta sono potenzialmente in grado di svolgere un ruolo decisivo nella diffusione delle opere europee in tutta l'Unione. Gli accordi sullo sfruttamento online di queste opere possono tuttavia presentare delle difficoltà connesse alla concessione delle licenze. Ad esempio possono sorgere problemi se il titolare dei diritti per un dato territorio non è interessato allo sfruttamento online dell'opera ovvero in relazione ai limiti di sfruttamento.</p>	
<p>(30) Per agevolare la concessione di licenze alle piattaforme di video su richiesta relativamente ai diritti su opere audiovisive, la presente direttiva impone agli Stati membri di istituire un meccanismo negoziale che permetta alle parti disposte a concludere un accordo di avvalersi dell'assistenza di un organo imparziale. Questo dovrebbe riunirsi con le parti e contribuire ai negoziati fornendo consulenza professionale esterna. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero definire le condizioni di funzionamento del meccanismo di negoziazione, compresi i tempi e la durata dell'assistenza per i negoziati e la ripartizione dei costi, e dovrebbero provvedere a che gli oneri amministrativi e finanziari restino proporzionati per garantire l'efficienza del forum negoziale.</p>	
<p>(31) Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. Nel passaggio dalla stampa al digitale gli editori di giornali incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni e nel</p>	

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate  
(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



<p>recuperare gli investimenti effettuati. In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nell'ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.</p>	
<p>(32) Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell'editoria. È quindi necessario prevedere a livello di Unione una tutela giuridica armonizzata per gli utilizzi digitali delle pubblicazioni di carattere giornalistico. Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l'introduzione nell'ordinamento dell'Unione di diritti connessi a quello d'autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico nel quadro di utilizzi digitali.</p>	
<p>(33) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a scopo informativo o di intrattenimento. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non si estende ai collegamenti ipertestuali, che non costituiscono comunicazione al pubblico.</p>	
<p><b>(34) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla</b></p>	<p>Esistono già i diritti contrattuali degli editori nei confronti degli autori e dei direttori delle testate; esistono inoltre i diritti esclusivi riconosciuti ai produttori</p>

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate*

*(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



<p><b>direttiva 2001/29/CE relativamente agli utilizzi digitali.</b> Dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.</p>	<p>di basi di dati quali sono i sistemi di content management system utilizzati per la pubblicazione di riviste e quotidiani online. La creazione di un nuovo diritto connesso in capo agli editori accrescerà l'incertezza legale e indebolirà la posizione degli autori, in particolare coloro che intendono riutilizzare e diffondere i propri articoli. Si potrebbe verificare il paradosso di un articolo diffuso liberamente dall'autore che non ne ha concesso l'esclusiva all'editore, ma soggetto al diritto connesso a causa della presente direttiva: sarebbe vanificato il diritto dell'autore alla libera diffusione dei propri articoli e sarebbe complicata la fruizione della copia in accesso libero da parte del fruitore.</p>
<p><b>(35) La protezione accordata agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli autori e di altri titolari sulle loro opere e altro materiale inclusi in tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altro materiale in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non dovrebbero avere la possibilità di invocare la protezione loro concessa contro gli autori e gli altri titolari di diritti. Ciò non pregiudica gli accordi contrattuali conclusi tra gli editori di giornali, da un lato, e gli autori e gli altri titolari di diritti, dall'altro.</b></p>	<p>Si vedano le considerazioni fatte in margine al <i>considerando</i> n. 34: se l'autore intende porre in libero accesso un proprio articolo su cui non ha concesso l'esclusiva all'editore, e lo ripubblica a tal fine con licenza di riutilizzo, la persona o l'ente che lo riutilizzerà rischia di rimanere soggetto al diritto connesso e di dover pagare ugualmente per tale utilizzazione, contrariamente alla volontà dello stesso autore.</p>
<p><b>(36) Gli editori - di giornali, libri o pubblicazioni scientifiche - operano spesso sulla base del trasferimento dei diritti dell'autore mediante accordi contrattuali o norme di legge. In quest'ottica realizzano un investimento ai fini dello sfruttamento delle opere contenute nelle loro pubblicazioni e, in alcuni casi, possono registrare</b></p>	<p>Numerosi studi e indagini hanno mostrato come in ambito accademico e scientifico la pubblicazione di opere, e in particolare il lavoro degli autori e quello dei revisori, sia <u>interamente</u> pagato dai loro enti di appartenenza o da organismi che finanziano la ricerca. Il minor costo a</p>



**minori ricavi laddove tali opere siano utilizzate in virtù di eccezioni o limitazioni, ad esempio per copia privata e reprografia.** In un certo numero di Stati membri il compenso per gli utilizzi nell'ambito di tali eccezioni è ripartito tra gli autori e gli editori. Per tener conto di questa situazione e migliorare la certezza giuridica per tutte le parti interessate gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che, quando un autore trasferisce i suoi diritti o li concede in licenza a un editore ovvero contribuisce altrimenti con le sue opere a una data pubblicazione ed è previsto un sistema di compenso per il pregiudizio causato da un'eccezione o limitazione, l'editore ha la facoltà di rivendicare una quota di tale compenso, mentre l'onere che gli compete di dimostrare la fondatezza della sua richiesta non dovrebbe essere superiore a quello previsto dal sistema vigente.

carico dell'editore (che non remunera il lavoro dell'autore e raramente remunera i comitati scientifici e i revisori delle opere proposte alla pubblicazione) giustifica ampiamente i presunti mancati introiti derivanti dall'applicazione delle eccezioni esistenti, e giustificherebbe anche l'attuazione di politiche per l'accesso aperto a tali pubblicazioni entro i tempi indicati dall'Unione Europea con la raccomandazione sull'accesso aperto del 2012 (6 mesi per le pubblicazioni di scienze, tecnologia e medicina, 12 mesi per quelle di scienze umane e sociali). Oggi invece si verifica il paradosso che le università e gli enti di ricerca paghino due volte, prima per produrre l'opera e poi per avervi accesso.

Fatta questa premessa, le eccezioni e limitazioni vigenti in Italia in materia di copia privata e reprografia prevedono già la ripartizione degli equi compensi tra autori ed editori. Per quanto riguarda la reprografia, i compensi corrisposti agli autori di ambito scientifico e accademico sono talmente esigui che sarebbe opportuno sondare l'interesse effettivo di questa categoria di autori a percepire o meno detti compensi. Per quanto riguarda la copia privata, tale eccezione in Italia è stata recepita con esclusivo riferimento a prodotti audiovisivi e musicali e in modo tale da escludere dal suo ambito applicativo riviste, libri e giornali e in generale le opere a carattere testuale.

(37) Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti si sono moltiplicati e sono diventati le principali fonti per l'accesso ai contenuti online. Ciò incide sulla

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate*

*(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



<p>possibilità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo.</p>	
<p>(38) Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione memorizzino e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico, essi sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>Per quanto concerne l'articolo 14 è necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine.</p> <p>Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso ad un grande numero di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale, ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di servizi della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.</p>	
<p>(39) La collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a una grande quantità di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è essenziale per il funzionamento delle tecnologie, ad esempio quelle che permettono il riconoscimento dei contenuti. <b>In tali</b></p>	<p>Se si parla di collaborazione tra fornitori di servizi e comunicazione di</p>

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate*

*(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



<p><b>casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l'individuazione dei loro contenuti, mentre i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le tecnologie utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. Tali tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da un accordo.</b></p>	<p>informazioni agli editori, l'AIB reputa assolutamente necessario un richiamo al più rigoroso rispetto della privacy, dal momento che questa sarebbe a dir poco minacciata dalla pervasività di controlli sui comportamenti degli utenti, che in massima parte sono legittimi e non violano leggi di alcun tipo. Le modalità di questi controlli dovrebbero essere rese pubbliche e dovrebbero essere previste misure efficaci per tutelare il cittadino da indebite interferenze.</p>
<p>(40) <b>Alcuni titolari di diritti, quali gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), hanno bisogno di informazioni per poter quantificare il valore economico dei loro diritti, armonizzati dall'ordinamento dell'Unione. È il caso, in particolare, dei titolari di diritti che concedono una licenza o attuano un trasferimento di diritti in cambio di una remunerazione. Essendo tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole nel concedere licenze o trasferire diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) necessitano di informazioni per poter valutare la continuità del valore economico dei loro diritti rispetto alla remunerazione percepita all'atto della concessione o del trasferimento, ma spesso si imbattono in una mancanza di trasparenza. Condividere informazioni adeguate con le controparti contrattuali o con gli aventi causa è quindi importante ai fini della trasparenza e dell'equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione.</b></p>	<p>L'AIB considera l'equilibrio contrattuale tra tutte le parti coinvolte una regola aurea per la crescita economica e per il sostegno al lavoro creativo. In quest'ottica, concorda appieno sull'obiettivo di assicurare maggiore trasparenza circa gli introiti derivanti dagli atti di trasferimento e di concessione in licenza. Nel settore dell'editoria scientifica, ove gli autori non percepiscono compensi ed è frequente il caso in cui, in forme diverse, l'intera pubblicazione sia finanziata dall'ente di appartenenza dell'autore, la trasparenza sugli introiti dovrebbe essere piena e le relative previsioni dovrebbero essere rivolte anche agli enti finanziatori.</p>
<p>(41) Nel dare attuazione agli obblighi di trasparenza si dovrebbe tener conto delle specificità dei vari settori di contenuti, nonché dei diritti degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) in ciascuno di essi. È opportuno</p>	

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate (art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*





<p>che gli Stati membri consultino tutti i portatori di interessi, poiché ciò dovrebbe contribuire alla definizione dei requisiti settoriali specifici. Si dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità di ricorrere alla contrattazione collettiva per raggiungere un accordo sulla trasparenza tra i portatori di interessi e prevedere un periodo transitorio che consenta di adeguare le prassi informative vigenti agli obblighi di trasparenza. Non è necessario applicare gli obblighi di trasparenza agli accordi conclusi con gli organismi di gestione collettiva in quanto questi vi sono già soggetti in virtù della direttiva 2014/26/UE.</p>	
<p>(42) Alcuni contratti per lo sfruttamento dei diritti armonizzati a livello dell'Unione sono di lunga durata, il che offre agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) poche possibilità di rinegoziarli con le controparti contrattuali o con gli aventi causa. Pertanto, fatta salva la legislazione applicabile ai contratti negli Stati membri, andrebbe previsto un apposito meccanismo di adeguamento nei casi in cui la remunerazione inizialmente concordata nell'ambito di una licenza o di un trasferimento di diritti risulti sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici considerevoli generati dallo sfruttamento dell'opera o dalla fissazione dell'esecuzione, anche alla luce della trasparenza garantita dalla presente direttiva. Nel valutare la situazione si dovrebbe tener conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, nonché delle specificità e delle prassi dei diversi settori di contenuti. Qualora le parti non concordino sull'adeguamento della remunerazione, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) dovrebbe avere il diritto di adire il giudice o altra autorità competente.</p>	
<p>(43) Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) sono spesso restii a far valere i propri diritti nei confronti della controparte contrattuale dinanzi a un organo giurisdizionale. Gli Stati membri dovrebbero quindi prevedere una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie per le rivendicazioni relative agli obblighi di trasparenza e al meccanismo di</p>	

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate  
(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



adeguamento contrattuale.	
(44) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente l'aggiornamento di alcuni aspetti del quadro giuridico dell'Unione relativo al diritto d'autore per tener conto degli sviluppi tecnologici e dei nuovi canali di distribuzione dei contenuti protetti nel mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata, degli effetti e della dimensione transfrontaliera, possono essere meglio conseguiti a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	
(45) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza essa andrebbe interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi.	
(46) Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.	
(47) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra	

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate  
(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,	
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:	PROPOSTE DI EMENDAMENTO
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	ARTICOLO 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
1.La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni e l'agevolazione della concessione delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altro materiale.	INVARIATO
2.Salvo i casi di cui all'articolo 6, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive 96/9/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE.	INVARIATO
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI	ARTICOLO 2 DEFINIZIONI
Ai fini della presente direttiva si intende per:	INVARIATO
(1) "organismo di ricerca": un'università, un istituto di ricerca o qualsiasi altra organizzazione <b>il cui obiettivo</b>	(1) "organismo di ricerca": un'università, un istituto di ricerca, <b>una biblioteca, un</b>

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate*

*(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



<p><b>primario</b> sia condurre attività di ricerca scientifica oppure condurre attività di ricerca scientifica e fornire servizi didattici:</p> <p>(a) senza scopo di lucro o reinvestendo tutti gli utili nella propria attività di ricerca <b>scientifica</b>, o</p> <p>(b) <b>con una</b> finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro, in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati dalla ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza determinante su tale organismo;</p>	<p><b>archivio o un museo</b> o qualsiasi altra organizzazione <b>che abbia tra i suoi obiettivi</b> condurre attività di ricerca scientifica oppure condurre attività di ricerca scientifica e fornire servizi didattici o di <b>informazione e documentazione</b>, senza scopo di lucro o reinvestendo tutti gli utili della propria attività di <b>ricerca in</b> finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro, in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati dalla ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza determinante su tale organismo;</p>
<p>(2) "estrazione di testo e di dati" (text and data mining): qualsiasi tecnica di analisi automatizzata dei testi e dei dati in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni quali modelli, tendenze e correlazioni;</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>(3) "istituto di tutela del patrimonio culturale": una biblioteca accessibile al pubblico, un museo, un archivio o un istituto per il patrimonio cinematografico o sonoro;</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>(4) "<b>pubblicazione di carattere giornalistico</b>": la <b>fissazione di un insieme di opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere anche altre opere o altro materiale e che costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, avente lo scopo di fornire informazioni su notizie o altri argomenti e pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi.</b></p>	<p><b>ELIMINATO</b></p> <p><i>NOTA: l'AIB chiede di eliminare questa definizione e tutti gli articoli riguardanti la creazione di un nuovo "diritto connesso", per le ragioni espresse più avanti.</i></p>

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate*

*(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



<p>TITOLO II MISURE MIRANTI AD ADEGUARE LE ECCEZIONI E LE LIMITAZIONI ALL'AMBIENTE DIGITALE E AL CONTESTO TRANSFRONTALIERO</p>	<p>TITOLO II MISURE MIRANTI AD ADEGUARE LE ECCEZIONI E LE LIMITAZIONI ALL'AMBIENTE DIGITALE E AL CONTESTO TRANSFRONTALIERO</p>
<p>ARTICOLO 3 ESTRAZIONE DI TESTO E DI DATI</p>	<p>ARTICOLO 3 ESTRAZIONE DI TESTO E DI DATI</p>
<p>1.Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso per scopi di <b>ricerca scientifica</b>.</p>	<p>1.Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso per scopi di <b>ricerca</b>.</p> <p><i>NOTA: si veda la più ampia definizione di "organismi di ricerca" proposta dall'AIB all'art. 2, comma 1, lettera a): a nostro parere, va ampliata la definizione degli organismi di ricerca e le finalità di interesse pubblico protette dalla eccezione non possono essere solo quelle di ricerca scientifica. Limitare l'eccezione per estrazione di testo e dati ai soli organismi di ricerca e al solo fine di ricerca scientifica impedirebbe di effettuare le stesse estrazioni per altre finalità di interesse pubblico quali l'indicizzazione catalografica effettuata da biblioteche, archivi, musei, le indagini giudiziarie, le rilevazioni effettuate da organismi pubblici allo scopo di raccogliere elementi per valutare l'impatto attuale e potenziale di specifiche politiche pubbliche, e altro.</i></p>
<p>2.Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.</p>	<p>INVARIATO</p>

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate*

*(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



<p>3.I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>4.Gli Stati membri incoraggiano i titolari dei diritti e gli organismi di ricerca a definire concordemente le migliori prassi per l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 3.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>ARTICOLO 4 UTILIZZO DI OPERE E ALTRO MATERIALE IN ATTIVITÀ DIDATTICHE DIGITALI E TRANSFRONTALIERE</p>	<p>ARTICOLO 4 UTILIZZO DI OPERE E ALTRO MATERIALE IN ATTIVITÀ DIDATTICHE DIGITALI E TRANSFRONTALIERE</p>
<p>1.Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l'utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo:</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>(a) avvenga nei locali di un istituto <b>di istruzione</b> o tramite una rete elettronica sicura accessibile soloagli alunni o studenti e <b>al personale docente di tale istituto</b>;</p>	<p>(a) avvenga nei locali <b>di un istituto</b> o tramite una rete elettronica sicura accessibile soloagli alunni o studenti,<b>ai docenti e al personale</b> di tale istituto;</p> <p><i>NOTA: l'ambito applicativo dell'eccezione dovrebbe essere esteso a tutti i soggetti, o almeno a tutti gli istituti impegnati in attività didattica, non solo agli istituti scolastici e d'istruzione; inoltre, beneficiari dell'eccezione non</i></p>

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate*

*(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*





	<i>dovrebbero essere solo i docenti e i fruitori dell'attività didattica (alunni, studenti, iscritti ai corsi), ma anche lo staff dell'istituto.</i>
(b) sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile.	INVARIATO
<b>2. Gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi in generale o per determinati tipi di opere o altro materiale qualora siano facilmente reperibili sul mercato adeguate licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1.</b>	<b>ELIMINATO</b> <i>NOTA: una tale previsione darebbe luogo a innumerevoli difficoltà applicative e contenziosi; se in commercio sono disponibili licenze soddisfacenti in rapporto ai bisogni di utilizzo, è interesse anzitutto degli istituti stessi sottoscriverle, ad esito di una valutazione positiva di tipo qualitativo ed economico, ma stabilire per legge l'esclusione dell'eccezione in caso di "licenze adeguate" può vanificare di fatto lo scopo stesso dell'eccezione, che si riferisce comunque a risorse legittimamente acquisite, magari a stampa o fissate su supporto (DVD o altro), se si considera che ciascuna licenza d'uso e ciascuna tecnologia offerta dal fornitore è diversa dall'altra e può avere caratteristiche tecniche e contrattuali tali da non rispondere alle esigenze didattiche o alle garanzie richieste dall'istituto.</i>
Gli Stati membri che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma adottano le misure necessarie a garantire un'adeguata disponibilità e visibilità delle licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 per gli istituti di istruzione.	<b>ELIMINATO</b> <i>NOTA: È specifico onere dei publishers pubblicizzare i loro prodotti, non può essere posto a carico degli stati; lo stesso servizio di 'pubblicazione' consiste proprio nel rendere pubblica, dare massima diffusione all'opera.</i>
<b>3. L'utilizzo di opere e altro materiale per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite reti elettroniche sicure effettuato in conformità delle</b>	INVARIATO <i>NOTE: questo comma è molto</i>

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate*

*(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



<p>disposizioni di diritto nazionale adottate a norma del presente articolo è considerato avvenuto esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione.</p>	<p><i>importante, poiché faciliterà l'utilizzo transfrontaliero, ovvero la didattica a distanza rivolta a studenti iscritti al corso indipendentemente dallo stato di residenza.</i></p>
<p>4.Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per il pregiudizio subito dai titolari dei diritti a causa dell'utilizzo delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1.</p>	<p>4.Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per il pregiudizio subito dai titolari dei diritti a causa dell'utilizzo delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1.<b>In ogni caso, non è dovuto alcun equo compenso qualora l'utilizzazione si svolga all'interno dell'istituto o quando quest'ultimo abbia sottoscritto una licenza per utilizzazioni dell'opera a beneficio dei propri utenti istituzionali.</b></p> <p>NOTA: l'emendamento proposto mira a evitare che l'istituto paghi nuovamente per utilizzazioni che sono già nella sua disponibilità e che esso acquisisce, tra l'altro, proprio o anche per lo svolgimento di attività didattica.</p>
<p>ARTICOLO 5 CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE</p>	<p>ARTICOLO 5 CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE</p>
<p>Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale presente <b>permanentemente</b> nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, al solo fine della conservazione di detta opera o altro materiale e nella misura necessaria a tale conservazione.</p>	<p>Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale <b>presente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, incluse quelle ottenute mediante licenza di accesso tramite rete telematica ai siti dei</b></p>

Associazione Italiana Biblioteche

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate

(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)



	<p><b>fornitori</b>, al solo fine della conservazione di detta opera o altro materiale e nella misura necessaria a tale conservazione.</p> <p><i>NOTA: l'emendamento proposto mira a risolvere il grave problema della mancata conservazione a lungo termine delle opere in formato digitale somministrate tramite licenza di accesso a distanza ai siti dei fornitori. Molte di queste licenze d'uso sono a carattere temporaneo e non danno ai licenziatari alcuna facoltà di acquisire una copia a scopo di conservazione e accesso a lungo termine (perché la conservazione non può essere fine a se stessa, deve assicurare la fruizione futura). Il mezzo di comunicazione (supporto fisico o server del fornitore) non dovrebbe avere alcuna rilevanza rispetto all'applicabilità dell'eccezione in questione. Con specifico riferimento alla letteratura scientifica, poi, si vedano in proposito le stesse raccomandazioni dell'UE del 2012 sull'accesso e la conservazione digitale.</i></p>
ARTICOLO 6 DISPOSIZIONI COMUNI	ARTICOLO 6 DISPOSIZIONI COMUNI
<p>L'articolo 5, paragrafo 5, e l'<b>articolo 6, paragrafo 4, primo, terzo e quinto comma</b>, della direttiva 2001/29/CE si applicano alle eccezioni e alla limitazione di cui al presente titolo.</p>	<p>INVARIATO</p> <p><i>NOTA: opportunamente, <u>non</u> viene richiamato, e quindi non è applicabile al presente titolo, il sottoparagrafo/comma 4 della direttiva 2001/29/CE (che escluderebbe l'applicazione delle garanzie di rimozione delle misure tecnologiche di protezione per consentire utilizzazioni legittime nel caso in cui l'opera sia accessibile online mediante licenza)</i></p>
TITOLO III MISURE VOLTE A MIGLIORARE LE	TITOLO III MISURE VOLTE A

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 – 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate*

*(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



PROCEDURE DI CONCESSIONE DELLE LICENZE E A GARANTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO AI CONTENUTI	MIGLIORARE LE PROCEDURE DI CONCESSIONE DELLE LICENZE E A GARANTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO AI CONTENUTI
CAPO 1 OPERE FUORI COMMERCIO	CAPO 1 OPERE FUORI COMMERCIO
ARTICOLO 7 UTILIZZO DI OPERE FUORI COMMERCIO DA PARTE DI ISTITUTI DI TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE	ARTICOLO 7 UTILIZZO DI OPERE FUORI COMMERCIO DA PARTE DI ISTITUTI DI TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
<p>1. Gli Stati membri dispongono <b>che, qualora</b> un organismo di gestione collettiva <b>concluda</b>, per conto dei suoi membri, un contratto di licenza non esclusiva a fini non commerciali con un istituto di tutela del patrimonio culturale per <b>la digitalizzazione</b>, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione di opere o altro materiale fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto, tale licenza non esclusiva <b>possa essere</b> estesa o ritenuta applicabile ai titolari di diritti della stessa categoria di quelli coperti dalla licenza che non siano rappresentati dall'organismo di gestione collettiva, a condizione che:</p>	<p>1. Gli Stati membri dispongono <b>una eccezione al diritto esclusivo di riproduzione di cui all'art. 2 della direttiva 2001/29/CE per consentire la digitalizzazione</b> di opere fuori commercio, effettuata da <b>istituti</b> di tutela del patrimonio culturale, di opere o altro materiale fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di detti istituti.</p> <p><b>Gli</b> organismi di gestione collettiva <b>concludono</b>, per conto dei loro membri, <b>contratti</b> di licenza non esclusiva a fini non commerciali con <b>gli</b> istituti di tutela del patrimonio culturale, <b>su richiesta di tali istituti</b>, per la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione <b>delle opere e del materiale di cui al precedente paragrafo</b>; tale licenza non esclusiva è estesa o ritenuta applicabile ai titolari di diritti della stessa categoria di quelli coperti dalla licenza che non siano rappresentati dall'organismo di gestione collettiva, a condizione che:</p> <p><i>NOTA: la digitalizzazione di opere fuori commercio effettuata dagli istituti di tutela dovrebbe essere coperta da una eccezione obbligatoria e non soggetta a pagamento e tantomeno a negoziazione.</i></p>

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate*

*(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



	<p><i>Tutte le altre utilizzazioni volte alla diffusione dell'opera per finalità non di lucro dovrebbero essere oggetto di licenze obbligatorie, negoziate dai titolari oppure dai loro organismi rappresentativi. In assenza di specifico mandato, salva la espressa volontà contraria degli autori, gli organismi rappresentativi o direttamente lo stato dovrebbero rilasciare tali licenze.</i></p>
<p>(a)l'organismo di gestione collettiva, sulla base dei mandati conferiti dai titolari di diritti, sia ampiamente rappresentativo dei titolari di diritti nella categoria di opere o altro materiale e nella tipologia di diritti oggetto della licenza;</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>(b)sia garantita parità di trattamento a tutti i titolari di diritti per quanto concerne le condizioni della licenza;</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>(c)tutti i titolari di diritti possano <b>in qualunque momento</b> opporsi <b>al fatto che le loro opere o altro materiale siano considerate fuori commercio</b> ed escludere l'applicazione della licenza a tali opere o materiale.</p>	<p>c)tutti i titolari di diritti <b>possano escludere l'applicazione della licenza a tali opere o materiale entro 6 mesi dall'aver avuto notizia della conclusione della licenza stessa, fermo restando che, in tal caso, l'istituto che di tale licenza si fosse legittimamente avvalso non dovrà corrispondere alcun compenso aggiuntivo e avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per il pagamento della licenza e a un compenso forfettario, da regolamentare a cura degli stati membri, per le attività di diffusione e valorizzazione dell'opera. I titolari dei diritti possono inoltre, in qualsiasi momento, concedere licenze orientate all'accesso gratuito, pieno ed aperto alle loro opere. In questi casi, gli istituti potranno rinegoziare le licenze collettive stipulate, al fine di ridurne o escluderne il costo.</b></p> <p><i>NOTA: non ci si può opporre a un dato di fatto, come l'essere fuori commercio di un'opera, si può al massimo dimostrare</i></p>

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate*

*(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*

	<p><i>con prove certe che essa non è fuori commercio. Inoltre, l'emendamento proposto mira a tutelare una elementare esigenza di certezza del diritto, nonché a riaffermare il principio di buona fede, per cui non si può consentire che i titolari dei diritti si avvalgano "in qualsiasi" momento, magari dopo anni dall'averne avuto notizia, della facoltà di escludere l'applicazione della licenza, eventualmente dopo che le attività di diffusione poste in essere dagli istituti (con relativi notevoli oneri economici) abbiano raggiunto l'effetto di promuoverla e suscitare interesse a consultarla. Quantomeno, in casi del genere, gli istituti dovrebbero essere tenuti indenni da danni economici diretti e indiretti e anzi dovrebbero poter rivendicare un compenso per l'attività di valorizzazione svolta a seguito dell'inerzia dei titolari. Questi ultimi resteranno però titolari del diritto di concedere licenze aperte e più ampie di quelle regolate dagli accordi collettivi (in tal caso, gli istituti potranno avvalersene come il pubblico generale) e comunque, senza pregiudizio per il pacifico godimento della licenza non esclusiva ottenuta dagli istituti ai sensi della presente direttiva, restano titolari del diritto di disporre dell'opera, sia per le utilizzazioni coperte dalla licenza stessa (che è una licenza "non esclusiva"), sia per quelle non coperte.</i></p>
<p>2. Un'opera o altro materiale è da considerarsi fuori commercio quando l'intera opera o altro materiale, in tutte le sue versioni, <b>traduzioni</b> e forme, non è accessibile al pubblico attraverso i canali commerciali tradizionali e, ragionevolmente, non ci si può aspettare che lo diventi.</p>	<p>2. Un'opera o altro materiale è da considerarsi fuori commercio quando l'intera opera o altro materiale, in tutte le sue <b>versioni e forme, ad eccezione delle traduzioni in altra lingua</b>, non è accessibile al pubblico attraverso i canali commerciali tradizionali e,</p>





	<p>ragionevolmente, non ci si può aspettare che lo diventi.</p> <p><i>NOTA: se da vent'anni è esaurita in commercio la traduzione italiana di un'opera che è tuttora in commercio in altra lingua, perché considerare tuttora in commercio anche la traduzione italiana?</i></p>
<p>In consultazione con i titolari di diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri provvedono a che i requisiti applicati per determinare se un'opera e altro materiale possono essere concessi in licenza in conformità del paragrafo 1 non vadano al di là di quanto necessario e ragionevole e non precludano la possibilità di ritenere un'intera raccolta fuori commercio allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altro materiale in essa contenuti.</p>	<p>In consultazione con i titolari di diritti, gli organismi di gestione collettiva, gli istituti di tutela del patrimonio culturale e <b>le rispettive associazioni rappresentative</b>, gli Stati membri provvedono a che i requisiti applicati per determinare se un'opera e altro materiale possono essere concessi in licenza in conformità del paragrafo 1 non vadano al di là di quanto necessario e ragionevole e non precludano la possibilità di ritenere un'intera raccolta fuori commercio allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altro materiale in essa contenuti.</p> <p><i>NOTA: tale precisazione sarebbe superflua nel caso delle associazioni rappresentative dei titolari dei diritti, che vengono sempre consultate, invece appare indispensabile nel caso delle associazioni rappresentative degli istituti culturali, considerato che non in tutti gli stati membri vi è la regola di consultarle sistematicamente per le materie che riguardano. Ad esempio, in Italia, l'Associazione italiana biblioteche non è mai stata interpellata dal Governo italiano durante l'istruttoria sulla direttiva europea relativa a taluni utilizzi di opere orfane e sul suo successivo recepimento nazionale.</i></p>
<p>3. Gli Stati membri dispongono che si attuino misure</p>	<p>INVARIATO</p>

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate*

*(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



di pubblicità adeguate per quanto riguarda:	
(a)la definizione delle opere o altro materiale come "fuori commercio";	INVARIATO
(b)la licenza e, in particolare, la sua applicazione ai titolari di diritti non rappresentati;	INVARIATO
(c)la facoltà dei titolari di diritti di opporsi, come disposto al paragrafo 1, lettera c),	INVARIATO
anche in un lasso di tempo ragionevole prima che l'opera o altro materiale siano <b>digitalizzati</b> , distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione.	anche in un lasso di tempo ragionevole prima che l'opera o altro materiale <b>siano distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione.</b>  <i>NOTA: la mera digitalizzazione dovrebbe essere coperta da apposita eccezione e non essere soggetta a obblighi e termini di pubblicità.</i>
4. Gli Stati membri provvedono a che le licenze di cui al paragrafo 1 siano richieste da un organismo di gestione collettiva rappresentativo per lo Stato membro in cui:	INVARIATO
(a)le opere o i fonogrammi sono stati pubblicati per la prima volta o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, sono stati trasmessi per la prima volta, fatta eccezione per le opere cinematografiche e audiovisive;	INVARIATO
(b)in caso di opere cinematografiche e audiovisive, i produttori hanno sede o residenza abituale; ovvero	INVARIATO
(c)è stabilito l'istituto di tutela del patrimonio culturale, qualora, dopo ragionevoli sforzi, non sia possibile indicare uno Stato membro o un paese terzo conformemente alle lettere a) e b).	INVARIATO
5.I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a opere o altro materiale di cittadini di paesi terzi, salvo nel caso in cui si applica il paragrafo 4, lettere a) e b).	INVARIATO
ARTICOLO 8 UTILIZZI TRANSFRONTALIERI	ARTICOLO 8 UTILIZZI TRANSFRONTALIERI
1. Le opere o altro materiale oggetto di una licenza concessa a norma dell'articolo 7 possono essere	INVARIATO

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate*

*(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



<p>utilizzati dall'istituto di tutela del patrimonio culturale conformemente alle condizioni previste dalla licenza in tutti gli Stati membri.</p>	
<p>2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni che consentono di identificare le opere o altro materiale oggetto di una licenza concessa a norma dell'articolo 7 e le informazioni circa la facoltà dei titolari di diritti di esercitare l'opposizione prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), siano rese accessibili al pubblico in un portale unico online per un periodo di almeno sei mesi prima che le opere o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione in Stati membri diversi da quello in cui è concessa la licenza, e per l'intera durata di quest'ultima.</p>	<p><i>Nota: sarebbe inoltre opportuno che il portale in questione fosse integrato con tutti i registri pubblici dello stato dei diritti sulle opere; a livello nazionale, tali registri dovrebbero essere interoperabili secondo gli standard per il web semanticoe liberamente accessibili online al pubblico generale, fatte salve le norme sulla tutela dei dati personali; dovrebbero essere inoltre integrati con i cataloghi bibliografici in rete; le biblioteche nazionali destinatarie di deposito legale potrebbero contribuire alla progettazione, alla gestione e all'aggiornamentodi questi sistemi informativi, nonché alla loro integrazione con le infrastrutture e i sistemi di documentazione e gestione bibliografica e documentale da esse gestiti. Ciò al fine di assicurare neutralità, qualità, diffusione e non duplicazione delle informazioni relative ai diritti, e di disporre di punti d'accesso unificati a informazioni e servizi di vario tipo, per accrescere le opportunità di utilizzazione delle opere.</i></p>
<p>3. Il portale di cui al paragrafo 2 è allestito e gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale conformemente al regolamento (UE) n. 386/2012.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>ARTICOLO 9 DIALOGO FRA I PORTATORI DI INTERESSI</p>	<p>ARTICOLO 9 DIALOGO FRA I PORTATORI DI INTERESSI</p>
<p>Gli Stati membri assicurano un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utenti e dei titolari di diritti e qualunque altra organizzazione pertinente dei</p>	<p>INVARIATO</p>

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate*

*(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



<p>portatori di interessi, al fine di promuovere, a livello di singoli settori, la pertinenza e l'applicabilità dei meccanismi di concessione delle licenze di cui all'articolo 7, paragrafo 1, garantire l'efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari di diritti di cui al presente capo, in particolare per quanto riguarda le misure sulla pubblicità, e contribuire all'occorrenza alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma.</p>	
<p>CAPO 2: Accesso e disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta</p>	
<p>Gli Stati membri provvedono a che le parti che intendono concludere un accordo per poter mettere a disposizione opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta possano avvalersi dell'assistenza di un organismo imparziale e con esperienza pertinente in caso di difficoltà riguardanti la concessione in licenza dei relativi diritti. Tale organismo presta assistenza nella negoziazione e sostegno nella conclusione degli accordi.</p> <p>Entro il [data di cui all'articolo 21, paragrafo 1] gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome dell'organismo di cui al paragrafo 1.</p>	
<p>TITOLO IV MISURE MIRANTI A GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PER IL DIRITTO D'AUTORE</p>	
<p>CAPO 1 DIRITTI SULLE PUBBLICAZIONI</p>	
<p><b>ARTICOLO 11 PROTEZIONE DELLE PUBBLICAZIONI DI CARATTERE GIORNALISTICO IN CASO DI UTILIZZO DIGITALE</b></p>	<p><b>ELIMINATO</b></p> <p><i>NOTA: l'AIB è contraria alla introduzione di nuovi diritti connessi quali quelli di cui al presente Capo, per le ragioni esposte sopra, in margine ai considerando (34), (35) e (36) e nelle risposte inviate alcuni mesi fa alla Commissione Europea in occasione di un'apposita consultazione pubblica "sul ruolo degli editori nella società</i></p>

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate*

*(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



	<i>dell'informazione". Di conseguenza, raccomanda la <u>eliminazione degli articoli 11 e 12</u></i>
<b>1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.</b>	
<b>2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell'Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.</b>	
<b>3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1.</b>	
<b>4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 20 anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione.</b>	
<b>Articolo 12 Richieste di equo compenso</b>	
<b>Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l'editore possa reclamare una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza.</b>	
<b>CAPO 2 UTILIZZI SPECIFICI DI CONTENUTI PROTETTI DA PARTE DI SERVIZI ONLINE</b>	
<b>ARTICOLO 13 UTILIZZO DI CONTENUTI PROTETTI DA PARTE DI PRESTATORI DI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE CHE MEMORIZZANO E</b>	



<p>DANNO ACCESSO A GRANDI QUANTITÀ DI OPERE E ALTRO MATERIALE CARICATI DAGLI UTENTI</p>	
<p>1. I <b>prestatori di servizi della società dell'informazione</b> che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. <b>I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.</b></p>	<p><i>NOTA: è necessario chiarire che i "prestatori di servizi" cui può applicarsi la norma in questione sono esclusivamente soggetti commerciali e che comunque la norma non si applica a organismi pubblici nell'esercizio delle finalità istituzionali.</i></p> <p><i>Inoltre, l'ultima parte è troppo generica, consegna a imprese private un controllo estremamente ampio sui comportamenti degli utenti senza delimitare adeguatamente i casi e le modalità dei controlli possibili ("se del caso" non è una precisazione sufficiente); andrebbe quindi modificata e integrata precisando in quali casi le informazioni vengono fornite, quali informazioni, quali misure preventive e successive sono adottate a tutela della privacy e della pacifica utilizzazione legittima da parte degli utenti.</i></p>
<p>2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.</p>	
<p>3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.</p>	

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate (art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*





CAPO 3 EQUA REMUNERAZIONE DI AUTORI E ARTISTI (INTERPRETI O ESECUTORI) A LIVELLO CONTRATTUALE	CAPO 3 EQUA REMUNERAZIONE DI AUTORI E ARTISTI (INTERPRETI O ESECUTORI) A LIVELLO CONTRATTUALE
ARTICOLO 14 OBBLIGO DI TRASPARENZA	ARTICOLO 14 OBBLIGO DI TRASPARENZA
<p>1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, periodicamente e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni tempestive, adeguate e sufficienti sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, i proventi generati e la remunerazione dovuta.</p> <p>2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo e garantisce un livello adeguato di trasparenza in ogni settore. Tuttavia, nel caso in cui l'onere amministrativo da esso derivante fosse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, gli Stati membri possono adeguare l'obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che esso continui a sussistere e garantisca un livello di trasparenza adeguato.</p> <p>3. Gli Stati membri possono decidere che l'obbligo di cui al paragrafo 1 non sussiste quando il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) non è significativo rispetto al complesso dell'opera o esecuzione.</p> <p>4. Il paragrafo 1 non si applica alle entità soggette agli obblighi in materia di trasparenza stabiliti dalla direttiva 2014/26/UE.</p>	<p><b>5. Nel caso di pubblicazioni scientifiche finanziate prevalentemente o completamente da organismi pubblici, le informazioni di cui al presente paragrafo vengono fornite anche a tali</b></p>

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate*

*(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



	<p><b>organismi.</b></p> <p><i>NOTA: questo comma aggiuntivo di cui si propone l'inserimento mira ad assicurare trasparenza e buona gestione della spesa pubblica.</i></p>
ARTICOLO 15 MECCANISMO DI ADEGUAMENTO CONTRATTUALE	ARTICOLO 15 MECCANISMO DI ADEGUAMENTO CONTRATTUALE
<p>Gli Stati membri garantiscono che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) abbiano il diritto di chiedere una remunerazione ulteriore adeguata alla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.</p>	
ARTICOLO 16 MECCANISMO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	ARTICOLO 16 MECCANISMO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
<p>Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all'obbligo di trasparenza ai sensi dell'articolo 14 e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 15 possano essere oggetto di un'apposita procedura di risoluzione extragiudiziale, su base volontaria.</p>	
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI	TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 17 MODIFICHE DI ALTRE DIRETTIVE	ARTICOLO 17 MODIFICHE DI ALTRE DIRETTIVE
<p>1. La direttiva 96/9/CE è così modificata:          (a) all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:          "b) allorché l'impiego ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, <b>fatte salve le eccezioni e la limitazione previste dalla direttiva [presente direttiva]</b>";          (b) all'articolo 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:</p>	<p>1. La direttiva 96/9/CE è così modificata:          (a) all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:          "b) allorché l'impiego ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, <b>fatte salve le <u>ulteriori</u> eccezioni e la limitazione previste</b> dalla direttiva</p>

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate*

*(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



<p>"b) qualora si tratti di un'estrazione per finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, <b>fatte salve le eccezioni e la limitazione previste direttiva [presente direttiva];</b>".</p>	<p>[presente direttiva] <b>e fermo restando che il loro recepimento o la loro interpretazione non possono in alcun modo essere orientati a restringere l'ambito applicativo di preesistenti eccezioni e limitazioni;</b>";</p> <p>(b)all'articolo 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:</p> <p>"b) qualora si tratti di un'estrazione per finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, <b>fatte salve le <u>ulteriori</u> eccezioni e la limitazione previste direttiva [presente direttiva]e fermo restando che il loro recepimento o la loro interpretazione non possono in alcun modo essere orientati a restringere l'ambito applicativo di preesistenti eccezioni e limitazioni;</b>".</p> <p><i>Nota: senza le suindicate modifiche, la formulazione del comma proposto dalla Commissione Europea introdurrebbe restrizioni interpretative e applicative rispetto alle utilizzazioni oggi possibili per finalità illustrativa e didattica secondo le previgenti direttive europee. Si ricorda che le eccezioni consentite dalle direttive attualmente vigenti sono imperniate sulla finalità illustrativa e didattica e non limitano il loro ambito applicativo secondo le tipologie di soggetti; inoltre, non sono soggette a licenze o a compensi.</i></p>
<p>2.La direttiva 2001/29/CE è così modificata: (a)all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio</p>	<p>2.La direttiva 2001/29/CE è così modificata: (a)all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al</p>

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate*

*(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



economico o commerciale, **diretto o indiretto, fatte salve le eccezioni e la limitazione previste dalla direttiva [presente direttiva];**”;

(b) all’articolo 5, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"b) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca **scientifica**, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, **fatte salve le eccezioni e la limitazione previste dalla direttiva [presente direttiva];**”;

(c) all’articolo 12, paragrafo 4, sono aggiunte le lettere seguenti:

"e) esaminare l’impatto del recepimento della direttiva [presente direttiva] sul funzionamento del mercato interno e segnalare le eventuali difficoltà inerenti a tale recepimento;

f) facilitare lo scambio di informazioni sui pertinenti sviluppi della legislazione e della giurisprudenza, nonché sull’applicazione pratica delle misure adottate dagli Stati membri per attuare la direttiva [presente direttiva];

g) discutere di qualunque altro problema conseguente all’applicazione della direttiva [presente direttiva].”.

pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, **fatte salve le ulteriori eccezioni e la limitazione previste direttiva [presente direttiva] e fermo restando che il loro recepimento o la loro interpretazione non possono in alcun modo essere orientati a restringere l’ambito applicativo di preesistenti eccezioni e limitazioni;**”;

(b) all’articolo 5, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"b) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, **fatte salve le ulteriori eccezioni e la limitazione previste direttiva [presente direttiva] e fermo restando che il loro recepimento o la loro interpretazione non possono in alcun modo essere orientati a restringere l’ambito applicativo di preesistenti eccezioni e limitazioni;**”;

(c) all’articolo 12, paragrafo 4, sono aggiunte le lettere seguenti:

"e) esaminare l’impatto del recepimento della direttiva [presente direttiva] sul funzionamento del mercato interno e segnalare le eventuali difficoltà inerenti a tale recepimento;

f) facilitare lo scambio di informazioni sui pertinenti sviluppi della legislazione e della giurisprudenza, nonché sull’applicazione pratica delle misure adottate dagli Stati membri per attuare la direttiva [presente direttiva];

g) discutere di qualunque altro problema conseguente all’applicazione della direttiva [presente direttiva].”.

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate*

*(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



	<p><i>Nota: senza le suindicate modifiche, la formulazione del comma proposto dalla Commissione Europea introdurrebbe restrizioni interpretative e applicative rispetto alle utilizzazioni oggi possibili per finalità illustrativa e didattica secondo le previgenti direttive europee. Si ricorda che le eccezioni consentite dalle direttive attualmente vigenti sono imperniate sulla finalità illustrativa e didattica e non limitano il loro ambito applicativo secondo le tipologie di soggetti; inoltre, non sono soggette a licenze o a compensi.</i></p>
ARTICOLO 18 APPLICAZIONE NEL TEMPO	ARTICOLO 18 APPLICAZIONE NEL TEMPO
<p>1. La presente direttiva si applica a tutte le opere e altro materiale protetti dalla legislazione degli Stati membri nel settore del diritto d'autore al [data citata all'articolo 21, paragrafo 1] o in data successiva.</p> <p>2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 si applicano anche alle pubblicazioni di carattere giornalistico antecedenti la data del [data citata all'articolo 21, paragrafo 1].</p> <p>3. La presente direttiva si applica fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima del [data citata all'articolo 21, paragrafo 1].</p>	INVARIATO
ARTICOLO 19 DISPOSIZIONE TRANSITORIA	ARTICOLO 19 DISPOSIZIONE TRANSITORIA
<p>Gli accordi di licenza o di trasferimento dei diritti di autori ed artisti (interpreti o esecutori) sono soggetti all'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 14 a decorrere dal [un anno dopo la data di cui all'articolo 21, paragrafo 1].</p>	INVARIATO
ARTICOLO 20 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	ARTICOLO 20 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate*

*(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*



Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva è effettuato in conformità delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.	INVARIATO
ARTICOLO 21 RECEPIMENTO	ARTICOLO 21 RECEPIMENTO
<p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [12 mesi dall'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.</p> <p>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p> <p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p>	INVARIATO
ARTICOLO 22 RIESAME	ARTICOLO 22 RIESAME
<p>1. Non prima del [cinque anni dopo la data di cui all'articolo 21, paragrafo 1] la Commissione procede a un riesame della presente direttiva e trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni.</p> <p>2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.</p>	INVARIATO
ARTICOLO 23 ENTRATA IN VIGORE	ARTICOLO 23 ENTRATA IN VIGORE
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	INVARIATO
ARTICOLO 24 DESTINATARI	ARTICOLO 24 DESTINATARI

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate (art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*





Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.	INVARIATO

---

**Associazione Italiana Biblioteche**

c/o Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

Corrispondenza: CP 2461, Ufficio Roma 158 – Via Marsala, 39 - 00185 Roma

tel. 064463532; fax 064441139; e-mail: [aib@aib.it](mailto:aib@aib.it) – web: <http://www.aib.it> – P. IVA IT 01132481001 – C. F. 02903570584

*Iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate  
(art. 26 D.Lgs. n. 206/2007) presso il Ministero della Giustizia (D.M. del 07/01/2013)*